**CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI SALIENTI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI**

1. L’art. 54 bis del D.L 24 Aprile 2017 n° 50 ha disciplinato **le prestazioni occasionali**.

Con questo articolo le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Come si può notare le attività sopra definite non ci riguardano, infatti hanno un ambito di applicazione abbastanza definito e circostanziato e quindi non **devono essere confuse** con la più vasta gamma di incarichi con esperti esterni che le istituzioni scolastiche individuano.

2.Le prestazioni occasionali denominate anche “mini co.co.co” o contratti a progetto che prevedevano una durata complessiva non oltre 30 giorni e compenso inferiore a 5.000 euro sono state abolite.

3.Per avvalersi delle collaborazioni occasionali è possibile fare ricorso al lavoro autonomo occasionale, quest'ultimo è basato su un rapporto di collaborazione occasionale genuina, ossia, non continuativa e coordinata dal committente, senza vincolo di durata, (quindi non valgono più i 30 giorni come limite massimo), con carattere episodico e senza inserimento del collaboratore nell'organizzazione dell’impresa e senza che vi sia l'iscrizione all’albo del collaboratore.

4. Quindi il lavoro autonomo occasionale prevede:

**Contratto di prestazione occasionale d’opera** con lavoratori autonomi , liberi professionisti, iscritti e non iscritti agli Albi, Ingegneri, Architetti, Psicologi, etc.. di cui al comma 1 dell’art.53 del UIR, nell’esercizio della professione abituale, dotati di partita IVA ed emetteranno fattura elettronica.

*(Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5*).

* **Contratto di prestazione occasionale** , con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata, in questo caso il lavoratore autonomo non è soggetto ad Iva , non deve aprire la partita Iva e al posto della fattura rilascia una quietanza o nota di addebito, va effettuata la ritenuta d’acconto, e qualora il lavoratore supera la somma di 5.000 euro nel corso dell’anno solare dovrà iscriversi alla gestione separata Inps.( Es. il geometra scelto dalla sua associazione , svolge compiti di esaminatore ,commissario, presso l’istituzione scolastica per l’esercizio alla libera professione di geometra), in questo caso al professionista si opera la ritenuta d’acconto e non la fattura.

5.Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ( non più applicabile dopo il 1° Gennaio 2018)

**REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE**

1. Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente

Questa tipologia di rapporto riguarda i dipendenti pubblici con qualifica diversa da dirigente. In relazione all’interesse dell’Istituto si può dire che la norma è riferita sostanzialmente a chi svolge incarichi retribuiti, autorizzati dalla propria amministrazione, regolamentati dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Sono somme che il dipendente percepisce da soggetti (altre amministrazioni pubbliche) differenti dalla propria Amministrazione di appartenenza per incarichi espressamente autorizzati (art. 53, punti 2 e 5, del D. Lgs. 165/2001) svolti in relazione alla propria qualifica, in dipendenza del proprio rapporto di lavoro e nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

E’ ad esempio il caso di un docente che svolge attività di docenza in una determinata Università, l’attività potrà essere svolta solo dopo che l’Università abbia chiesto l’autorizzazione alla scuola.

Ove non sussista la correlazione tra incarico conferito e qualifica del prestatore d’opera in dipendenza del proprio rapporto di lavoro dipendente con un’Amministrazione Pubblica, i compensi e le indennità percepiti vanno configurati quali redditi da lavoro autonomo di natura professionale (art. 53, comma 1, TUIR) o da lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l, TUIR).

Obblighi contributivi: Le **somme ricomprese in questa tipologia non vanno assoggettate a contributi previdenziali.**